

Percorsi interpretativi e specificità dell'«alimentare»: limiti e approdi

Stefano Masini

1.- Riapertura di una discussione

In uno scritto risalente Giovanni Galloni rifletteva sul fatto che «il diritto, in definitiva, è e non può essere se non conforme alla sua interpretazione in un dato momento storico; perché se è vero che le norme giuridiche corrispondono agli strumenti comuni mediante i quali il corpo sociale attiva la sua organizzazione o la disciplina dei rapporti sociali, non si può poi dubitare che quegli strumenti comuni si debbono poter ricavare più dal modo con cui il corpo sociale... interpreta la legge attraverso gli organi giurisprudenziali espressi dall'ordinamento, che non dalla esegesi in astratto delle leggi stesse»¹.

Questa riflessione appare tanto più pertinente quando sia il contributo del giudice costituzionale ad offrire una risposta argomentativa, non sul piano della semplice *cognizione* della realtà giuridica, ma - sempre utilizzando le parole del mio Maestro - esercitando una *spinta* in vista dell'evoluzione del sistema.

Il caso è noto: si discute della legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297 *Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari* in ragione del difetto di proporzionalità palesato da una serie di condotte illecite, aventi in concreto diverso disvalore, riconducibili ad un organismo delegato al controllo.

La Corte riassume il proprio orientamento, inizialmente maturato come naturale attuazione e sviluppo dei principi costituzionali, in ambito penale, attraverso la ricerca di una sanzione che sia ragionevolmente proporzionata rispetto alla gamma completa dei compor-

tamenti riconducibili allo specifico tipo di reato – e, in seguito, confermato anche in materia di sanzioni amministrative – sottolineando la necessità che non possa mai difettare, sul fondamento dell'art. 3 Cost., un rapporto di congruità tra la stessa sanzione e la gravità dell'illecito commesso.

Il consolidamento dei precedenti non suscita, comunque, originali annotazioni ma, per via di costruzione, la Corte desume argomentativamente dall'area contigua di tutela dei prodotti ottenuti con metodo biologico e oggetto di controllo, da parte di organismi privati a ciò delegati, la previsione utile per fissare il minimo edittole nella diversa fattispecie. In sostanza, poiché «l'ablazione secca della norma censurata lascerebbe le inadempienze sfornite di ogni sanzione, rischiando di minare la stessa credibilità del sistema italiano dei controlli sulle produzioni di qualità», ne deriva che, alla rimozione del deficit costituzionale, debba procedersi mediante «la sostituzione della sanzione censurata con altra conforme a Costituzione»².

È del tutto evidente, dunque, l'interesse a mettere a fuoco la pervasiva incidenza dell'attività giurisprudenziale sulla vita dell'ordinamento e specialmente a considerarne i risvolti sul terreno dell'alimentare.

2.- Soluzioni giurisprudenziali e limiti della disciplina autoritativa

Il tema, peraltro, non deve sorprendere, per quanto ci ponga di fronte ad uno «spostamento progressivo dell'asse portante dell'ordine giuridico dai produttori di leggi agli interpreti, connotando sempre più il diritto italiano come «giurisprudenziale»³.

Paolo Grossi - che ne è stato indimenticato presidente – non ha dubbi che sia, prima di tutto, la Corte costituzionale a farsi *produttrice autonoma di diritto* al fine di incrementare le sfere delle garanzie civili e delle prerogative sociali dei singoli individui, così come a proporsi quale «provvida valvola che permette più congruo respiro al diritto positivo»⁴.

Il fatto, però, che l'occasione per tornare a discutere della diversa influenza del giudice, nella teoria com-

(¹) Così l'A., *Il contributo della giurisprudenza alla evoluzione sociale ed economica della agricoltura italiana, con particolare riguardo al profilo dei fattori produttivi*, estratto dalla *Riv. it. econ. demogr. e stat.*, vol. XII, 1958, n. 1-2, p. 29.

(²) Cfr. sentenza (11 gennaio 2023) 10 marzo 2023, n. 40, in www.dejure.it

(³) Il rinvio è a P. Grossi, *Oltre la legalità*, Roma-Bari, 2020, 112.

(⁴) Così ancora l'A., *Oltre la legalità*, cit., 113. Sul punto, v. anche F. Modugno, *Corte costituzionale e potere legislativo*, in *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia*, a cura di P. Barile - E. Cheli - S. Grassi, Bologna, 1982, p. 19.

plessiva della produzione normativa, sia provocata a margine di una vicenda attinente all'applicazione delle norme sui controlli di una denominazione geografica, risulta particolarmente significativa e ricca di spunti.

La prima valutazione da introdurre è che il giudice non possa limitarsi a ricercare la volontà del legislatore rispettando l'ordine interno delle fonti: intorno alla *matrice europea* della disciplina dei prodotti di qualità si rintracciano le ragioni per fissare standard convergenti di soluzione. Le modalità richieste per allestire i controlli trovano, infatti, la propria base comune nel regolamento generale che assegna ruoli definiti tanto alla pubblica Amministrazione quanto agli organismi delegati⁵, mentre la misura delle sanzioni per gli illeciti realizzati si combina a parametri oggettivamente rispondenti alla gravità degli stessi e rilevanti nel contesto della materia.

I dati normativi utilizzati per risolvere la questione in esame sono coordinati da una logica di sistema e diventano la base per ulteriori sviluppi argomentativi, indirizzando previsioni e giudizi mediante meccanismi interpretativi che attenuano le anomalie di specifici casi.

Gli ingranaggi non sono, peraltro, attivati dall'esterno, ma fanno leva su una riserva di contenuti espliciti – come antecedenti *ad hoc* del caso da risolvere – ovvero impliciti, in quanto ricavabili da una serie più ampia e variegata di regole in grado di sorreggere e veicolare la giustificazione della decisione.

In una convincente prospettazione di linee ermeneutiche, si è, al riguardo, osservato come una norma non si presti ad essere ricostruita soltanto «in base al senso della eventuale disposizione da cui deriva, bensì tenendo conto, in virtù di una parziale estraniamento da essa, pure delle altre regole e dei principi compresenti nel sistema con i quali dà vita ad una realtà unitaria, al servizio della incessante dinamica dei rapporti sociali che è chiamata a disciplinare»⁶.

Se questo è vero, riflettendo sull'ampiezza della ricomposizione dei dati normativi dell'alimentare ne discende, allora, che i singoli enunciati e le relative partizioni non siano da considerare isolati dal resto del sistema, dato che, nel momento applicativo, possano

ravvisarsi decisive compatibilità da utilizzare come *punto di appoggio* per sviluppare relazioni logiche che li riguardano.

Il testo rimane una sponda essenziale ai fini dell'attività interpretativa, ma occorre uscire da esso per la determinazione del significato in base al mutare delle circostanze e delle sensibilità sociali. E il limite di accettabilità delle varie alternative è costituito proprio dal respiro più ampio che assolvono i principi. «Essi possono essere paragonati alle colonne che reggono le volte di una struttura e che “condizionano le spinte e le contospinte del sistema”; ma anche alle bussole indispensabili per navigare, orientandosi in quell'arcipelago intricatissimo che oggi è il diritto Non vi è più la possibilità di un ritorno ad una giurisprudenza esclusivamente “per regole”, anche se i principi non si presentano come un catalogo chiuso, ma piuttosto come un repertorio aperto, che varia da epoca ad epoca e da settore a settore del diritto»⁷.

3.- Connessione tra dati normativi ed emersione di criteri ermeneutici

Il dato enucleato dal precedente e le parziali considerazioni abbozzate portano, così, a rivalutare le chances che la dottrina ha subito affidato all'astrazione di principi in vista di caratterizzare la coerenza e la logica interna della materia.

Anche le posizioni più prudenti, nel dar conto di ricorrenti negazioni e incertezze non rinunciano, del resto, ad affermare, a livello dell'impianto scientifico, l'esistenza di possibili fondanti, che documentano «l'individuabilità di uno specifico oggetto, e di responsabilità proprie, sistematicamente organizzate ed organizzabili»⁸.

La possibilità di disegnare delle alberature concettuali tramite l'orditura di principi che non sono più soltanto quelli elencati nella *general food law*, ma che si delineano - come il caso guida deciso dalla Corte - secondo configurazioni contingenti attraverso l'intreccio di specifiche relazioni tra fattispecie concrete e dati normativi corrispondenti, rafforza, quindi, l'idea del diritto

⁽⁵⁾ Si rinvia a F. Albinini, *Il Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali, ciclo della vita, impresa e globalizzazione*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2018, 11. V., ancora, F. Aversano, *Il sistema dei controlli ufficiali*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea* a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, II ed., Milano, Giuffrè, 2024, p. 924.

⁽⁶⁾ Così Pierfrancesco Grossi, *Considerazioni introduttive per uno studio sulle fonti*, Roma, 2001, p. 61.

⁽⁷⁾ Sono parole di G. Zaccaria, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, Bologna, 2022, p. 225.

⁽⁸⁾ Così F. Albinini, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, V ed., Milano, UTET, 2023, p. 22.

alimentare come sistema stabile e provvisto di propri schemi interpretativi di riferimento⁹.

Ne deriva che la connessione tra dati normativi ai fini della selezione dell'opzione interpretativa più adatta, nel caso in cui venga esaminato un singolo frammento, si riveli essenziale per la *ratio decidendi*. Nel senso che ove lo stesso interprete sia scarsamente attento allo specifico atteggiarsi delle precedenze logiche o dei termini di raffronto di diritti, possa facilmente risultare esposto al rischio di fallaci logiche; mentre, risalire a ritroso ai principi presupposti, ricavandone un ulteriore svolgimento in aderenza alla singola fattispecie, porta ad una prevedibile convalida dei significati normativi risultanti dalla capacità incrementale di effettiva comprensione del contesto applicativo.

Non è vero, perciò, che soltanto dal testo normativo possano ricavarsi spunti essenziali (o esclusivi) per la determinazione della soluzione che lo disciplini o, almeno, non pare quando - come nelle circostanze che codificano la piena *maturità* del diritto alimentare - possa articolarsi una latitudine di apprezzamento in grado di coinvolgere un continuo riadattamento interno pertinente al complesso di prassi e ragioni, spesso implicite, che si affermano nella comunità. Del testo può dirsi che resta un *semilavorato* il cui contenuto è destinato ad essere reperito non esclusivamente sulla base di criteri formali di validità, ma richiedendo all'interprete un'attività di combinazione e integrazione della realtà¹⁰.

In specie, con riguardo alla individuazione della soglia minima della sanzione da applicarsi all'organismo di controllo della produzione registrata come denominazione di origine protetta, si assume la disposizione mutuata dal sistema di tutela dei prodotti biologici quale *punto di riferimento* per la selezione delle condotte illecite in ragione della decrescente gravità. È, così, il profilo della *omogeneità finalistica* dichiarato dalla Corte a dirottare la ricerca interpretativa all'interno dell'unitario quadro europeo di certificazione dei prodotti di qualità intorno a precisi formanti che reggono l'impianto della materia e guidano il controllo giudiziale, semplificando il ruolo e le possibilità di intervento nella custodia della relativa omogeneità e compat-

tezza disciplinare.

L'emersione di tali criteri ermeneutici, se assegna indiscutibilmente all'interprete un compito ben diverso dalla scrupolosa ricerca della volontà consegnata e sigillata nel testo normativo secondo un esercizio di *illuministica memoria*¹¹, esclude che possa configurarsi una manipolazione di esso sollevando il dubbio circa la compromissione degli equilibri costituzionali posti dalla legalità e, cioè, dalla soggezione della giurisdizione alla legge.

Anzi, a beneficio della certezza del diritto, si incrementa il grado di prevedibilità delle decisioni e si riduce, in conseguenza, il margine di discrezionalità dell'interprete attraverso un uso pertinente del controllo di ragionevolezza e una rassicurante rassegna di schemi giustificativi. Il distacco dalla tradizionale dialettica di applicazione delle norme di origine legislativa appare, tuttavia, concettualmente incolmabile: «i diversi stadi del porre e realizzare il diritto vanno necessariamente visti in un'ottica complessiva e circolare. Tutto ciò contribuisce ad una visione più ampia e policentrica, meno rigidamente coercitiva, del fenomeno giuridico».¹²

4.- Aggiornamento del ruolo dell'interprete e ridimensionamento della funzione della legge

Ancora una volta, lo sguardo più addentro alla materia apre le porte alla percezione di temi dei quali può semplicemente farsi carico di una sommaria elencazione, a fronte del rischio di introdursi nel terreno accidentato della edificazione di architetture generali senza essere provvisti di adeguati strumenti.

In proposito, si tratta di aver riguardo, almeno:

- a) al consolidamento di un impianto multilivello delle fonti, con la posizione di norme infra e supra statuali, da ordinare in una scala non sempre stabile, sopra tutto, nei gradini più alti;
- b) all'accentuazione del ruolo del giudice nella risposta a diffuse esigenze che si manifestano nella vita pratica e trascurate per il ritardo accumulato dal legislatore, rispetto a chi non gioca più un ruolo subalter-

⁽⁹⁾ Si veda L. Costato, *Principi e requisiti generali della legislazione alimentare*, in *Trattato di diritto agrario*, vol. III, *Il diritto agroalimentare* diretto da L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile, Milano, 2011, p. 22.

⁽¹⁰⁾ Il rinvio è a F. Viola, G. Zaccaria, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari, 2016.

⁽¹¹⁾ Sul punto v. P. Grossi, *Il diritto tra norma e applicazione. Il ruolo del giurista nell'attuale società italiana*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 30, Tomo I, Milano, 2001, p. 502 s.

⁽¹²⁾ Così, F. Viola, G. Zaccaria, *op. cit.*, p. 161.

no nel vivo della dinamica politico-sociale;
c) alla revisione della tecnica di interpretazione da intendere come modalità di produzione normativa.

Temi che, sollevando una serie di interrogativi sul rapporto tra sistema delle fonti ed esperienza giuridica, si affrancano dall'inciampo di vecchie *mitologie* e pretendono un aggiornamento dei canoni metodici sia pure con formule non sommarie.

Invero, è l'adeguatezza del significato di interpretazione ad essere oggetto di qualche più rassicurante chiarimento, non fosse altro per le feconde dissertazioni che Paolo Grossi ha, da ultimo, dedicato all'*invenzione* del diritto: attività a cui sono chiamati ad applicarsi, sopra tutto, i giudici per reperire una soluzione ai nodi problematici espressi dalle contingenze mutevoli della realtà¹³. Attenzione: non un'operazione consistente nel creare ma, nel significato che possiede nell'originario latino il verbo *invenire*, nel cercare e trovare, scavando nel profondo del tessuto ordinativo, disegnando cornici in grado di accogliere contenuti più diversi, ricucendo trame sfilacciate dall'irrompere della complessità. E, in questo modo di procedere, l'interprete «non potrà non fare opera di supplenza per colmare le omissioni sempre più numerose (e pesanti per la vita comune della collettività) causate dal silenzio e dalle negligenze di un legislatore sempre più screditato nella coscienza collettiva, né potrà sottrarsi al dovere di intermediatore tra legge vecchia e inadeguata e il nuovo che ribolle nel vivo della società civile»¹⁴.

Il piano della ricerca, da cogliere nell'esperienza della vita sociale e da usare come filtro privilegiato di adeguamento dell'ordine normativo, si può, peraltro, soltanto impostare come punto di partenza, ma basta a spiegare come si possa facilmente costruire una solida copertura teorica all'attività della stessa Corte costituzionale che, nell'esempio da cui si è preso le mosse, rifiutando di attenersi ad una mera esegesi, ha valutato l'equiparazione, sul piano sanzionatorio, tra le condotte più gravi e pericolose e quelle di minor rilievo applicabili agli organismi di controllo di denominazioni geografiche o indicazioni di origine, in contrasto con il principio di proporzionalità. E ha, poi, cercato e trovato

il riferimento ad una conveniente forbice edittale nella previsione vigente in un campo parallelo dedicato ai controlli sulle produzioni di qualità caratterizzate non dal legame geografico con un territorio, bensì dalla scelta del metodo.

5.- Ricomposizione dei dati normativi e consapevolezza dell'interprete

Con un'obiezione di stampo legalistico si potrebbe osservare che, così facendo, la Corte, da strumento garantistico di presidio dei valori costituzionali finisca per trasformare il proprio ufficio in una obiettiva usurpazione di ruolo, evocando il non sopito dibattito sul *custode della costituzione*, che ha opposto, un secolo fa - nella crisi della Repubblica di Weimar - Schmitt e Kelsen¹⁵. L'uno teorizzando la funzione di garanzia di un organo al di sopra della separazione dei poteri ed espressione di una neutralità non appartenente al giudice costituzionale, in quanto faccia opera di deliberazione politica piuttosto che giurisdizionale, l'altro incentrando la sua difesa a proposito dell'operato di quest'ultimo.

Nell'accomiatarsi subito da tale discussione - troppo onerosa sul piano teorico - si può, comunque, ripartire da una indicazione di Nicolò Lipari anche facendo leva sulla sicura decantazione operata dal tempo, che l'intervento del giudice delle leggi sia rivolto al chiarimento del significato di una norma in base al rapporto tra il testo e il complessivo contenuto ricavato dall'esperienza giuridica, oltre che all'adesione a criteri di valore comunemente accettati¹⁶.

Che vi sia una partecipazione della Corte al processo di produzione del diritto non costituisce, in effetti, un motivo di scandalo perché è l'unico modo di argomentare che avverte l'importanza di dare una risposta finale ai problemi che suscitano variamente angosce e aspettative della comunità, trattandosi, a quel livello, di assicurare la verificabilità del dettato legislativo secondo l'idea costitutiva dell'ordinamento¹⁷. Non si è, però, esonerati, sopra tutto, nella dimensione più com-

⁽¹³⁾ Il rinvio è al volume dell'A., *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, 2017.

⁽¹⁴⁾ Si legga, ancora, P. Grossi, *L'invenzione del diritto*, cit., p. 86 s.

⁽¹⁵⁾ Sul punto anche per una ripresa del dibattito v. M. La Torre, *Chi ha paura del giudice costituzionale? Decisionismo e positivismo giuridico*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 42, Milano, 2013, p. 153.

⁽¹⁶⁾ Il rinvio è all'A., *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Milano, 2017, p. 20 s.

⁽¹⁷⁾ Sul punto, cfr. G. Zagrebelsky, *La Corte costituzionale e il legislatore*, in *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia*, cit., p. 103.

plexa della giuridicità immersa nella vita quotidiana, rispetto ai rapporti economici, sociali, religiosi o culturali che vi affiorano con tratti di novità, dalla rivendicazione della prevalenza dell'apparato potestativo statale, così come della rigida scansione logica del sillogismo a cui legare l'immobilismo del giudice¹⁸.

Si rammenta una vivace critica alla relazione annuale del presidente della Corte costituzionale¹⁹ che, seguendo una precisa linea di pensiero, mostra il passaggio obbligato all'arricchimento delle tecniche argomentative e all'espansione dell'orizzonte di tutela dei diritti, vincolandosi alla ricerca di una coerenza sempre più solida con la valorizzazione dei parametri europei e l'integrazione con quelli nazionali.

Porre in evidenza il tema non significa dubitare della predicata espansione dello spazio di intervento della Corte, quanto evitare ogni eventuale abuso di competenza. Tanto più nel caso in cui l'adattamento alle esigenze che si pongono in un dato contesto non sia provocato dalla *curvatura* di conformità costituzionale rivolta ad attribuire, per via interpretativa, l'indispensabile salvaguardia ad una norma isolatamente considerata²⁰, ma dalla formulazione di una precisa scelta applicativa che risponde, in presenza di una omissione legislativa, ad un quadro di riferimento indipendente dal suo contenuto testuale.

Non sorprende il reperimento di una soluzione costituzionalmente adeguata che si inserisce nel tessuto normativo in coerenza con la logica che si rintraccia in *soluzioni già esistenti*.

La circostanza che un enunciato normativo sia un dato calcolabile e quantificabile, nell'attività interpretativa, viene continuamente smentita da una ricostruzione della fattispecie con reciproco arricchimento e mutua determinazione del suo contenuto, in assonanza con il mondo dei fatti e dei valori correnti nella vita sociale. Proprio per questo, la certezza del suo esito, in quanto non sia da considerare più alla stregua della conoscibilità *ex ante* delle conseguenze giuridiche, va posta a livello della giustificabilità *ex post* della soluzione adottata.

6.- Argomentazione costituzionale e influenza dell'oggetto

Nella verifica concreta dell'esito del procedimento, su un punto, diverso dalla proiezione metodologica, sembra, per questo, che possano sussistere alcune ragioni non minori per discutere il ricavo della Corte Costituzionale circa la svalutazione della funzione di controllo che i competenti organismi sono accreditati a svolgere su delega della pubblica Amministrazione.

Non pare discutibile che alla violazione delle regole contenute nei piani di controllo, nei manuali di controllo della qualità o nei protocolli si debba rispondere con un diverso giudizio di valore e una più severa efficienza nella reazione.

La Corte si limita, invero, a passare rapidamente in rassegna l'elenco dei beni violati, assegnando ad essi un *sicuro rilievo*: la concorrenza sleale, il legittimo impiego economico del nome e la corretta informazione dei consumatori. Ma si preoccupa soltanto di garantire la graduazione dei meccanismi edittali senza mettere nella giusta evidenza l'esercizio della funzione delegata.

Che ciascun organismo possa agire in funzione strumentale alla pubblica Amministrazione sulla base di requisiti di competenza e di organizzazione conformi alle norme pertinenti ai compiti delegati e risultare imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi può, senz'altro, rappresentare un buon esempio di sussidiarietà, nel senso che l'obbligo di sorveglianza, sul territorio nazionale, della qualità di produzioni certificate a livello europeo sia allestito con il concorso di una pluralità di soggetti operanti al di fuori di una centralizzazione strutturale. Ai fini della corrispondente investitura non viene, peraltro, meno la qualifica di sostanziale pubblicità, tanto è vero che gli atti da essi adottati hanno natura amministrativa e sono sottoposti ad impugnazione con riguardo agli stessi vizi degli atti della pubblica Amministrazione²¹.

Pur nella latitudine riconosciuta, nell'ottica della Corte, all'uso di criteri ricavabili, per così dire, dalla dialettica

⁽¹⁸⁾ Per un'energica critica v. P. Grossi, *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, 2015, spec. p. 51 e ss.

⁽¹⁹⁾ Il riferimento è all'articolo di M. Belpietro, *Il golpetto della Consulta «le leggi le facciamo noi»*, *La Verità*, 14 aprile 2023, 1 e 3. Mentre la relazione della presidente S. SCIARRA sull'attività della Corte costituzionale nel 2022 è disponibile in www.cortecostituzionale.it

⁽²⁰⁾ In generale, sul tema v. G. Sorrenti, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Milano, 2006.

⁽²¹⁾ Sostanzialmente, in questi termini, si esprime A. Germanò, *Sugli Organismi di controllo*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n.1-2018, p. 66.

tra testo e contesto e dal recupero di una lettura unitaria e non occasionale della disciplina, ci si chiede, in sostanza, se sia stato attribuito un giusto peso all'importanza della delega disposta dalla competente amministrazione rispetto alla natura dei controlli e conseguentemente alla misura del rimprovero.

Il computo della sanzione potrebbe, cioè, risultare immune dall'operazione di dosimetria da determinarsi in proporzione alla particolarità ed alla individualità del caso concreto se, sul piano astratto, si voglia far valere la scelta dello stesso massimo edittale. Perché è grave che un singolo organismo accreditato possa, comunque, venir meno agli obblighi connessi ad una posizione di primazia pubblica nell'ordinato svolgimento delle relazioni economiche, escludendo la necessità di procedere ad un giudizio di maggiore o minore rimproverabilità.

Anche un minimo deficit che sia accertato nei requisiti di struttura o di procedura finisce, infatti, per segnalare un grave *vulnus* al sistema di sorveglianza. E magari distinguere, tra le condotte, quelle che abbiano un diverso disvalore, come nel caso delle sanzioni sul metodo biologico, diventa arbitrario proprio sul piano della meritevolezza retributiva.

Fermo il richiamo dei propri precedenti, si scorge, forse, un vizio di motivazione, da parte della Corte, in ragione dell'appiattimento, sulle stesse basi logiche, della proporzione di trattamento, svuotando, altrimenti, di contenuti sostanziali la specialità del caso esaminato.

Non pesa la formazione di un impianto settoriale o l'incremento di un linguaggio tecnico, quanto l'incidenza di criteri regolatori che, più in generale, devono innestarsi in un discorso giuridico organico e dotato di una propria autonomia relativa, pretendendo una precisa selezione nel quadro delle interpretazioni possibili²². Proprio «perché l'opera di "adeguamento" non può essere condotta sino al punto di leggere nella disposizione quel che non c'è, anche quando la Costituzione vorrebbe che vi fosse».²³

Si vuol dire che dalla diversità dell'oggetto dell'alimentare discenda anche la originalità di alcune chiavi

interpretative, così da fornire dati caratterizzanti e punti di partenza propri, al fine di giustificare il lavoro del giudice, specialmente quando si avventuri nell'impegno di sciogliere le ambiguità, via via emergenti nella prassi, in termini qualitativamente non dissimili da quelli del legislatore: manipolando, innovando o integrando il dettato legislativo²⁴.

7.- Potenzialità e rischi nell'interpretazione giudiziale

Giusta la funzione dell'interprete di adattamento del dettato legislativo ai casi particolari ai quali deve essere applicato, senza che possa avere un significato compiutamente già stabilito, per manovrare con la necessaria duttilità i contenuti oggetto del giudizio occorre, in ogni caso, che sia ben definito il perimetro del controllo.

La precisazione si impone con riguardo ad una ulteriore sentenza della Corte costituzionale relativa alla natura delle denominazioni comunali di cui è esclusa l'inerenza all'area dei segni distintivi di qualità, configurando, diversamente, una attestazione di identità territoriale, in grado di testimoniare una presenza storicamente radicata di prodotti espressione della cultura e delle tradizioni²⁵.

Al di là del merito dell'approdo, ciò che va, in proposito, messo in evidenza è il ragionamento seguito per escludere l'idoneità distintiva di un segno ai fini dell'attestazione di caratteristiche qualitative. Secondo la Corte, il regime di tutela riconosciuto a chi possa fare uso di marchi accomuna tanto la previsione codicistica dell'art. 2569 e le regole approntate nel codice della proprietà industriale, quanto, con simmetrico pendant, la disciplina europea sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, ma segna un'oggettiva distanza con la nozione, di derivazione europea, delle indicazioni geografiche semplici.

Il *disordine* della sintesi in rassegna tradisce una lettura carente di una ricerca interna alla materia non colmabile con la semplificazione casistica dei precedenti, perché diversa è la selezione degli interessi in compe-

⁽²²⁾ Approfondita è la lettura che offre E. Rook Basile, *L'architettura della legislazione alimentare europea: il reg. CE n. 178/2002*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 93.

⁽²³⁾ Sono parole di M. Luciani, *Le funzioni sistematiche della Corte Costituzionale, oggi, e l'interpretazione "conforme a"*, in *Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia*, Napoli, 2009, p. 418.

⁽²⁴⁾ In questi termini, v. G. Zabrebelsky, *Appunti in tema di interpretazione e di interpreti della Costituzione*, in *Giur. cost.*, 1990, I, p. 904 e *amplius* Id., *Il diritto mite*, Torino, 1992.

⁽²⁵⁾ Cfr. sentenza (23 febbraio 2023) 18 aprile 2023, n. 73, in www.dejure.it.

tizione e dei valori da contemperare ove si voglia riassumere la disciplina dei regimi di qualità. Nei manuali dedicati²⁶, è pacifico il riferimento alla provenienza geografica dei prodotti con caratteristiche e qualità determinate dai fattori naturali o umani di quel certo luogo, ma la facoltà di farne uso è riservata alla comunità dei produttori localmente operante e stabilita con un'investitura non assimilabile ad un titolo privatistico in vista dell'utilizzo di un *bene comune*.

Non vale dilungarsi su questo punto fin troppo approfondito, nè limitarsi ad un inciso che investe l'interpretazione della Corte che, se guardi al *diritto vivente*²⁷, non può abbandonare la specialità dei temi singolarmente trattati ogni volta che intenda realizzare operazioni ordinanti e mostri una certa *vanità* di natura sistematica. Altrimenti non resta priva di sostegno la critica sollevata, da parte di chi, parlando di *giuristocrazia*, ha sottolineato l'anomala acquisizione in capo alle corti, nelle costituzioni rigide, del ruolo che spetta alla politica e alla rappresentanza parlamentare²⁸.

8.- Una proposta di integrazione metodologica

Un articolo pubblicato sulla *Stampa* (6 giugno 1956) all'indomani della prima decisione della Corte costituzionale, finalmente divenuta operativa, fu incorniciato da Piero Calamandrei con il titolo *La Costituzione si è mossa*²⁹. Non ci si può, però, esimere, sia pure in termini sommessi, dall'osservare che non possa *andare di corsa*.

Anche partendo dal limitato ambito di indagine dell'agrarista, c'è da chiedersi, in sostanza, se sia pensabile l'attuazione della Costituzione attraverso ripetuti e radicali interventi della Corte o sia richiesto sempre il soccorso della legge ai fini della selezione degli interessi e del dispiegamento di tutte le sue potenzialità. Rispetto alle difficoltà evidenti da correggere, in un quadro normativo multiforme e stratificato, non deve sorprendere la vitalità di un processo interpretativo

capace di evitare rotture con la realtà in movimento e di aprire a nuove prospettive di attualizzazione. Si tratta, soltanto, di evitare *salti* nella elaborazione di rimedi adattati alle caratteristiche delle vicende esaminate, assicurando quella compatibilità che affida alla conoscenza dei contenuti e linguaggi specialistici l'imporsi di decisioni di sistema.

In altre parole, la necessità di favorire soluzioni aderenti alla tipicità della singola fattispecie – ad esempio con riguardo ai casi citati di valutazione della reazione sanzionatoria o di inquadramento delle denominazioni comunali – delinea, prima di tutto, il riferimento ad un blocco di regole e principi della materia, che rappresentano l'indispensabile *filtro* per ricalibrarne la lettura in conseguenza delle trasformazioni sociali, economiche e culturali.

Ovvero, un *nucleo duro* che sarebbe una forzatura non considerare e la cui trama spetta, invece, all'interprete aggiornare continuamente, facendo attenzione a non travalicare i margini fissati a salvaguardia di una illimitata discrezionalità.

La critica rivolta alla documentata attitudine valutativa della Corte non coinvolge, per tanto, l'idea che il diritto non sia riducibile ad un insieme esclusivo di prescrizioni positive, in quanto chiamato a sviluppare ragionamenti, argomentazioni e giustificazioni, se bene il problema del contributo costruttivo – e cioè, la produzione del giuridico³⁰ – nel fittissimo tessuto di cui si compone, non consenta né pure all'interprete più qualificato di omettere la rilevazione dei *marcatori* e, cioè, dei parametri interni della materia che ne definiscano la consistenza, accreditando l'esito di eventuali correzioni o integrazioni.

Del resto, è questo il limite che Emilio Romagnoli frapponeva al fervore che possa prendere i giudici nell'occasione di interventi animati da spirito creativo nel diritto agrario – all'epoca lacerato dai conflitti aperti, sopra tutto, in materia di contratti di concessione di fondi rustici – per tener conto dell'elemento tecnico richiesto dalla sua sistemazione³¹.

⁽²⁶⁾ Si può esaustivamente rinviare, ancora, a F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, cit., spec. 326.

⁽²⁷⁾ Cfr. L. Mengoni, voce *Diritto vivente*, in *Dig. Disc. Priv.*, Sez. Civ., vol. VI, Torino 1990, p. 445.

⁽²⁸⁾ Sul punto, v. G. Zabrebelsky, *Tempi difficili per la Costituzione, gli smarrimenti dei costituzionalisti*, Roma-Bari, 2023, p. 43.

⁽²⁹⁾ Il contributo è raccolto in P. Calamandrei, *Opere giuridiche*, vol. III, *Diritto e processo costituzionale*, Roma, 2019, p. 655.

⁽³⁰⁾ Si rinvia, ancora, a P. Grossi, *Il diritto tra norma e applicazione. Il ruolo del giurista nell'attuale società italiana*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, cit., p. 503.

⁽³¹⁾ Il rinvio è all'A., *Le reazioni della dottrina agraristica alla creazione del diritto per opera della giurisprudenza*, in *Riv. dir. agr.*, 1981, I, p. 18.

ABSTRACT

Un duplice e ravvicinato intervento della Corte costituzionale che lambisce la materia agro-alimentare, consente di discutere in ordine al margine di manovra del giudice nella interpretazione giuridica attraverso una mediazione necessaria e vitale tra testo e realtà. Da un lato, sul piano della ricerca, nell'area contigua dei prodotti ottenuti con metodo biologico, della previsione utile per fissare il minimo edittale delle sanzioni previste nella diversa disciplina di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine. Dall'altro lato, con riguardo alla materia delle denominazioni comunali, di cui si esclude l'idoneità distintiva di segni concorrenti all'attribuzione di caratteristiche qualitative. Alcuni rilievi critici che possono rivolgersi alla documentata attitudine valutativa della Corte, non intendono, peraltro, limitarne il ruolo a quello di garante esterno di costituzionalità, quanto richiamare quel blocco di regole e principi che caratterizzano la materia dell'agro-alimentare rappresentando il filtro indispensabile per misurare la legittimità, in esito ad eventuali correzioni o integrazioni del dato normativo, di volta in volta, in esame e ricalibrarne la direzione per tener conto della coerenza e proporzionalità delle soluzioni attraverso precisi riferimenti.

A twofold and close intervention of the Constitutional Court, which laps the agribusiness matter, allows for a discussion regarding the judge's room for maneuver in legal interpretation through a necessary and vital mediation between text and reality. On the one hand, on the research level, in the contiguous area of products obtained with organic method, of the prediction useful for setting the edictal minimum sanctions provided for in the different regulations for the protection of geographical indications and designations of origin. On the other hand, with regard to the matter of municipal names, the distinctive suitability of competing signs for the attribution of qualitative characteristics is excluded. Some critical findings which may address the documented evaluative attitude of the Court do not, however, intend to limit its role to that of external guarantor of constitutionality, but rather to recall that block of rules and principles which characterize the agri-food sector, representing the indispensable filter to measure the legitimacy, following any corrections or additions to the regulatory data, from time to time, under examination and recalibrate the direction to take into account the coherence and proportionality of the solutions through precise references.